

Comune di Trivignano Udinese

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 12 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023
FISSAZIONE DELLE SCADENZE PER IL PAGAMENTO

L'anno 2023 , il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 19:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Fedele Roberto	Presidente del Consiglio	Presente
Cocetta Daniele	Vice Sindaco	Presente
Colosetti Vanessa	Consigliere	Presente
Livoni Remo	Consigliere	Presente
Rossi Cristina	Capo Gruppo	Presente
Tuniz Roberto	Consigliere	Presente
Pellizzari Silvia	Consigliere	Assente
Burini Emmanuele	Consigliere	Presente
Gasparutti Eva	Capo Gruppo	Assente
Guariglia Federico	Capo Gruppo	Presente
Tuniz Francesco	Consigliere	Presente
Fenaroli Alessandra	Consigliere	Presente
Zamò Mascia	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Michela Chersin.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fedele Roberto nella sua qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023
FISSAZIONE DELLE SCADENZE PER IL PAGAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- i commi 641 e seguenti del citato art 1 della Legge 147/2013 disciplinano la Tari;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22/07/2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con deliberazione precedentemente adottata e dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il regolamento tari;

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 652, che dispone che il Comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. n. 158/99 o, in alternativa e comunque nel rispetto del principio "*chi inquina paga*", il Comune "*può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti*";
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- ai sensi del DL 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies: a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione

- degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale n. 97 del 26 aprile 2023, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti locali al 31 maggio 2023;
 - con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) è stata prevista la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad Arera, dopo che l'ente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione.
 - che la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" all'4, co. 1, ha stabilito che *"È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006..."*;
 - con Delibera 03 agosto 2021 363/2021/R/rif l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
 - che Net Spa, soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti ha redatto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, successivamente integrato dai dati di competenza comunale e validato dall'ente territorialmente competente AUSIR Autorità Unica per i servizi Idrici e rifiuti con deliberazione n. 37 del 17.05.2022;
 - che con nota Prot. 541/2023/DSGA/AFC/EG/eg del 31.03.2023 il gestore del servizio, NET spa, chiedeva una revisione infra-periodo del PEF già validato, in ragione della situazione economica in corso ed in particolare, al fine di mantenere l'equilibrio economico finanziario chiedeva un incremento del PEF medesimo del 1% per ogni comune servito;
 - che a seguito dei dati comunicati da NET spa e dai comuni, l'ente territorialmente competente AUSIR Autorità Unica per i servizi Idrici e rifiuti ha elaborato e validato, con deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 23 dd 21.04.2023, il PEF anno 2023, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
 - che l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2023 ammonta ad € 172.400,00 (al lordo della Detrazione ex art. 1,4 det. ARERA n. 2 /2020-DRIF di € 1.092,40) secondo le risultanze del suddetto piano finanziario;

Considerato, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 così come modificato da ultimo dall'art. 57-bis, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 15 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Considerato che avvalersi della facoltà di derogare ai coefficienti indicati al DPR 158/1999 consente di mantenere le tariffe omogenee e di non penalizzare particolari categorie di utenze non domestiche;

Ritenuto di fissare alcuni coefficienti Kc di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura inferiore al valor minimo rispetto a quanto fissato dalle tabelle dello stesso decreto per non penalizzare particolari categorie di utenze non domestiche, mantenendo le tariffe in linea con quanto deliberato negli anni precedenti;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

Richiamati :

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

Richiamato l'art. 15-bis c. 1 lettera b) del D.L. 34/2019 il quale introducendo il comma 15-ter all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 ha previsto che *“I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente”*;

Richiamato il comma 688 della Legge 147/2013, secondo il quale il Comune stabilisce la scadenza ed il numero di rate di versamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate;

Ritenuto pertanto di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate TARI per l'anno 2023:

- 18 dicembre 2023;
- 16 febbraio 2024.

Dato atto che sulla TARI è confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992;

Richiamato l'art. 10 commi 18 e 19 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14 il quale ha disposto che l'aliquota del tributo è determinata in misura del 4 per cento per tutto il territorio della Regione

Friuli Venezia Giulia a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del dlgs. 267/2000;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI:

Il Sindaco precisa che la competenza ad approvare le tariffe e le scadenze della TARI è del Consiglio Comunale.

Prosegue specificando l'articolazione del piano tariffario, precisando che viene applicato il coefficiente minimo.

Il Sindaco spiega che sono state fatte delle simulazioni sull'impatto dei costi di gestione del servizio rifiuti sulle singole utenze e legge alcuni esempi. Evidenzia poi che l'aumento in valore assoluto del piano finanziario è solo di circa 2.500 euro e che rispetto allo scorso anno vi è una incidenza maggiore della parte variabile.

Il Sindaco, verificato che non ci sono interventi, mette ai voti.

Con voti favorevoli ed unanimi palesemente espressi da n. 10 Consiglieri su 10 Consiglieri presenti e votanti resi ed accertati nelle forme di legge previste.

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di prendere atto del piano economico finanziario della TARI anno 2023 validato dall'Ausir con deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 23 dd 21.04.2023 per totali € 172.400,00 (al lordo della Detrazione ex art. 1,4 det. ARERA n. 2 /2020-DRIF di € 1.092,40) allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e relativa relazione di accompagnamento;
- 2) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno d'imposta 2023, come da piano tariffario allegato e del quale si riporta di seguito la sintesi:

UTENZE DOMESTICHE

Nr. Componenti	Tariffa parte fissa	Tariffa parte variabile kb min.
1	0,209	71,46
2	0,243	166,74
3	0,268	214,38
4	0,288	262,03
5	0,308	345,40
6	0,323	404,95

UTENZE NON DOMESTICHE

Classi	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Parte fissa Tariffa coeff.	Parte variabile tariffa coeff. Min	Totale tariffa coeff. Min.
--------	------------------------	----------------------------------	--	-------------------------------------

Min.				
1	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,130	0,425	0,555
2	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,271	0,901	1,172
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,154	0,509	0,662
4	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,121	0,409	0,530
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,433	1,438	1,871
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,324	1,071	1,395
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,385	1,279	1,663
8	UFFICI, AGENZIE	0,405	1,343	1,747
9	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,223	0,736	0,959
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,352	1,163	1,515
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,433	1,439	1,872
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,291	0,965	1,256
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,372	1,235	1,607
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,174	0,572	0,746
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,223	0,736	0,959
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	1,372	6,488	7,859
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,031	4,877	5,908
18	SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	0,712	2,360	3,072
19	PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,623	2,059	2,682
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	1,717	8,131	9,848
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	0,421	1,400	1,821

- 3) Di dare atto che con le tariffe sopra indicate si prevede di avere un gettito teorico pari ad € 171.307,60 (al netto delle detrazioni ex art. 1,4 det. ARERA n. 2 /2020-DRIF - 172.400,00 totale PEF).
- 4) di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento delle rate relative alla TARI anno 2023:
 - 18 dicembre 2023;
 - 16 febbraio 2024.
- 5) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

- 6) Di dichiarare, attesa l'urgenza del provvedere con voti favorevoli ed unanimi palesemente espressi da n. 10 Consiglieri su 10 Consiglieri presenti e votanti resi ed accertati nelle forme di legge previste, in separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, co.19, della L.R. 11.12.2003 n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Trivignano Udinese, 26 maggio
2023

Il Responsabile

F.TO DOTT.SSA MICHELA CHERSIN

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Trivignano Udinese, 26 maggio 2023

IL RESPONSABILE

F.TO DOTT.SSA MICHELA CHERSIN

Letto, confermato e sottoscritto,

F.to Il Presidente
Fedele Roberto

F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Chersin

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 01/06/2023 al 16/06/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Trivignano Udinese, li 01/06/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
Il sostituto
Dott.ssa Michela Chersin

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trivignano Udinese,

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Michela Chersin

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: *CHERSIN MICHELA*

CODICE FISCALE: *CHRMHL73L61E125F*

DATA FIRMA: *01/06/2023 14:39:36*

IMPRONTA: *2F245821BBA2A245CBC806F3A8692843C94C3FFA78BD139A4486E0CC5B118A49
C94C3FFA78BD139A4486E0CC5B118A493C3BBCCA644C677BFE146E9DF6AC19CA
3C3BBCCA644C677BFE146E9DF6AC19CA73C4F5B07FEEAAD0D7894783A62CB6F3
73C4F5B07FEEAAD0D7894783A62CB6F3F502093207B5FC1777E972C3D717D85D*